

Il valore dei dati del PRA ai fini della prova della proprietà di un veicolo

Recentemente, con l'ordinanza n. 6385/2020, pubblicata il 6 marzo 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata su come può essere superata la presunzione di proprietà di un autoveicolo derivante dall'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

Il caso in esame riguarda la causa azionata da un soggetto che chiedeva il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, asserendo che il veicolo era stato da lui acquistato in una data anteriore a quella dell'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico e chiedendo, nel corso del giudizio, al fine di fornire la prova di tale circostanza, che fosse acquisita la prova testimoniale del fratello.

Come è noto, in base alla normativa prevista dal codice civile, il contratto di compravendita di un bene mobile registrato non richiede la forma scritta a pena di nullità, richiesta solo ai fini della registrazione e, pertanto, il trasferimento di proprietà avrebbe potuto legittimamente aver luogo verbalmente e, di conseguenza, in un momento diverso rispetto a quello emergente dal contratto scritto, ma spettava a chi aveva interesse a dimostrare di aver stipulato l'atto in un momento diverso rispetto a quello risultante dal contratto scritto e, contestualmente, fornirne la prova. La prova, nel caso di cui stiamo parlando, è stata rappresentata unicamente da una dichiarazione testimoniale, resa dal fratello dell'interessato, sulla cui efficacia probatoria è incentrato il ricorso avverso la sentenza impugnata.

Il giudice di merito ha ritenuto inidonea la testimonianza resa dal fratello dell'attore, facendo leva sul particolare rigore che deve osservarsi per valutare la testimonianza resa da uno stretto congiunto. In particolare, non ha messo in dubbio che, ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, per cui la questione non è se il contratto potesse oppure no essere stipulato verbalmente, né se le risultanze del PRA potessero essere vinte da una prova testimoniale, ma se il ricorrente avesse superato la suddetta presunzione, provando, tramite la dichiarazione resa dal proprio fratello, che il contratto di compravendita era stato stipulato in altra data, anteriore rispetto a quella risultante dal PRA.

Sulla questione, la Corte si è espressa richiamando il suo orientamento secondo il quale tra gli elementi di natura oggettiva da considerare per valutare l'attendibilità della prova vanno annoverati la precisione, la completezza della dichiarazione, l'assenza di contraddizioni, elementi che nel caso in esame non sembrano presenti, mentre, al contrario, risulta la presenza di un elemento di carattere soggettivo, in particolare, lo stretto rapporto di parentela del testimone con il ricorrente, che lo stesso orientamento ritiene sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità della prova testimoniale. È, infatti, giurisprudenza consolidata che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perché il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale, inattendibilità che può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare. A tal proposito, la Corte ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, dato che l'una dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Da ultimo, la Corte ha osservato che l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ., non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle

deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

Alla luce delle riportate osservazioni, la Corte ha deciso nel senso di considerare inammissibile il ricorso, confermando, pertanto, la sentenza di merito che aveva considerato non provata la diversa data di rispetto a quanto risultante dalla visura presso il competente PRA.